

Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 17-4134

**Individuazione dei bacini ottimali e degli Enti di governo ai sensi dell'art. 3 bis titolato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.**

A relazione dell'Assessore Bonino:

L'art. 3 bis titolato "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali", del DL 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - MANOVRA BIS), attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei – di norma, di dimensione "non inferiore almeno a quella del territorio provinciale" – tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, a tutela della concorrenza e dell'ambiente; tra i suddetti servizi rientrano a pieno titolo anche i servizi di trasporto pubblico locale.

L'art. 53 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" in corso di conversione, nell'apportare alcune modificazioni al suddetto DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che degli ambiti o bacini ottimali e omogenei sia definito il perimetro e quindi individuata la delimitazione geografica e la dimensione territoriale.

Il suddetto Decreto Legge n. 83/2012 prevede inoltre che siano le Regioni a istituire o designare gli Enti di Governo dei bacini.

In relazione al parametro dimensionale, il DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 riconosce alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale – anche su proposta dei Comuni presentata entro il 31 maggio 2012 - purché tale scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

Entro la data prevista risulta pervenuta soltanto la proposta del Comune e della Provincia di Novara che propongono di costituire un ambito unico per il trasporto pubblico locale da gestire attraverso una convenzione tra i due Enti (art. 30 D.lgs 267/2000 - T.U. sugli Enti Locali) o altre forme di gestione ritenute opportune.

La Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica in merito all'argomento ha presentato in data 13/06/2012 agli Enti soggetti di delega e alle associazioni ANCI regionale e UPP una prima proposta elaborata considerando la popolazione interessata, la densità, i viaggiatori trasportati e la produzione chilometrica dei servizi in capo agli Enti da cui si evince che, pur con alcune diversità, l'obiettivo che la norma nazionale si pone può essere raggiunto attraverso l'aggregazione dei servizi gestiti nelle quattro province del nord-est (Biella, Vercelli, Novara e VCO) e nelle due province del sud-est (Asti e Alessandria), mentre le province di Torino e Cuneo raggiungono autonomamente le dimensioni di bacini ottimali.

L'attuale l.r. 1/2000 e s.m.i. prevede che le competenze in materia di trasporto pubblico locale siano ripartite tra province, comuni e conurbazioni con più di 30.000 abitanti; in tale contesto, a norma

invariata, per ciascun bacino l'Ente di Governo é individuato nel Consorzio obbligatorio tra Enti soggetti di delega.

A seguito dell'individuazione dei bacini si stabilisce che:

- le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di ciascun bacino saranno pari alla somma delle risorse assegnate dal vigente Programma Triennale dei servizi a ciascun Ente soggetto di delega rientrante nel bacino stesso, eventualmente integrate con le risorse necessarie al finanziamento dei servizi sostitutivi ferroviari previste dalla D.G.R. n. 19-3042 del 5.12.2011 integrata dalla D.G.R. n. 13-3991 del 11.06.2012;

- anche al fine di temperare la presenza all'interno del bacino di contratti in essere affidati con procedure di gara e con scadenze differite nel tempo, l'Ente di Governo, all'interno di una programmazione unitaria e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, può prevedere, in fase di prima attuazione, l'organizzazione del bacino in lotti omogenei. L'eventuale suddivisione del bacino in lotti omogenei deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

In ogni caso l'Ente di Governo deve prevedere, in fase di affidamento mediante gara pubblica, il conseguimento dell'obiettivo della copertura del rapporto tra ricavi e costi pari almeno al 35% ai sensi dell'art. 14 della l.r. 1/2000 e attuare tutte le verifiche necessarie per accertare il mantenimento dello stesso rapporto nel tempo.

Tutto quanto sopra premesso,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di individuare, ai fini dell'art 3 bis del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i., per le motivazioni espresse in premessa, quattro bacini ottimali, di cui di seguito si riportano gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:

1. bacino della provincia di Torino;
2. bacino della provincia di Cuneo;
3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli Novara e VCO;
4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

- di assegnare il ruolo di Ente di Governo di ciascun bacino al Consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000 ricadenti nel bacino stesso;

- che, a seguito dell'individuazione dei bacini si stabilisce che:

1. le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di ciascun bacino sono pari alla somma delle risorse assegnate dal vigente Programma Triennale dei servizi a ciascun Ente soggetto di delega rientrante nel bacino stesso, eventualmente integrate con le risorse necessarie al finanziamento dei servizi sostitutivi ferroviari previste dalla D.G.R. n. 19-3042 del 5.12.2011 integrata dalla D.G.R. n. 13-3991 del 11.06.2012;

2. l'Ente di Governo di ciascun bacino può prevedere, in fase di prima attuazione all'interno di una programmazione unitaria e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, l'organizzazione del bacino in lotti omogenei, anche al fine di temperare la presenza all'interno

del bacino di contratti in essere affidati con procedure di gara e con scadenze differite nel tempo. L'eventuale suddivisione del bacino in lotti omogenei deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)